

Specifiche riguardanti la presentazione della domanda di sostegno relativa alla adesione al regime SQN Benessere animale bando anno 2025

A seguito della adozione del decreto interministeriale del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della Salute del 23 ottobre 2024 è stato formalmente avviato il processo di certificazione del Sistema di Qualità nazionale sul benessere animale (SQNBA).

Visto che l'intervento SRG03 prevede tra le sue finalità di:

- dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- garantire con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

Considerato che:

- Il regime SQNBA si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi;
- L'SQNBA prevede l'adesione volontaria dei soggetti che si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali;
- Gli operatori del settore primario e quelli della filiera, ottenuta la certificazione, potranno utilizzare le informazioni previste dal SQNBA per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti provenienti da allevamenti conformi al citato sistema;
- Le iniziative previste dal SQNBA risultano fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica, in linea con i nuovi orientamenti comunitari alla base della nuova PAC del periodo 2023/2027, del PNRR, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile

al fine di favorire l'accesso del maggior numero di produttori al regime si stabiliscono le seguenti disposizioni specifiche sulla presentazione della domanda di sostegno anno 2025 per la adesione al regime SQN Benessere animale.

1. Presentazione della domanda di sostegno in forma individuale o in approccio collettivo

Le domande possono essere presentate in forma individuale o in approccio collettivo.

Anche se presentate in approccio collettivo la verifica sul requisito della "partecipazione al regime di qualità" è effettuata in relazione al CUAA di ciascuna impresa. Per "partecipazione al regime di qualità" si considera la data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;

Le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento riferite all'anno di competenza del bando 2025 per il regime SQN Benessere animale.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, gli impegni, le deroghe previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola che devono sottoscrivere anche le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e il rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità" (da allegare al mandato).

Le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, con allegato il documento d'identità del dichiarante, devono essere obbligatoriamente rese da ogni agricoltore tutti gli anni (non sono sufficienti eventuali dichiarazioni rilasciate in occasione di bandi precedenti, non aggiornate temporalmente).

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è consentita la trasmissione di una dichiarazione dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2025 intervento SRG03 e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione (mandato con allegate dichiarazioni) entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.

2. Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano l'importo delle spese dell'impresa agricola nei confronti di:

- organismi di certificazione e/o organismi di controllo accreditati per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità;
- soggetti, incaricati dall'Organismo di Controllo (capofiliera), che svolgono le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste;
- laboratori accreditati, per lo svolgimento di analisi necessarie per la certificazione, come previsto dai piani di controllo obbligatori;
- veterinari incaricati, per la compilazione delle check list ClassyFarm.

Essendo prevista la adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall'Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera).

Inoltre la spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa.

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno (capofiliera) non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

3. Impegni essenziali

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei requisiti e degli impegni del Regime SQN Benessere animale di nuova attivazione, in particolare vista la necessità di un congruo periodo di tempo di almeno tre anni in cui l'allevatore partecipando al regime di qualità possa effettivamente avere percezione dei benefici rispetto al benessere animale ed economici per il corretto utilizzo dei farmaci, tali da motivarlo a restare all'interno del regime di certificazione, si stabilisce l'impegno essenziale del beneficiario alla **adesione al regime di qualità SQN Benessere animale per tre anni consecutivi a partire dal primo anno di adesione al regime**, pena la decadenza e revoca totale del sostegno per l'anno di competenza del bando e per i bandi già liquidati (con restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati).

A modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni per l'intervento SRG03 in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni, applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024, si prevedono i seguenti controlli per verificare il mantenimento dell'impegno assunto e le seguenti modalità di revoca:

Impegno essenziale: partecipazione per tre annualità consecutive al regime di qualità SQNBA a partire dal primo anno di adesione.

Modalità di controllo: verifica, da parte degli uffici regionali competenti, degli elenchi dei beneficiari aderenti al regime SQNBA al 31/12 di ogni anno inviati dagli organismi di certificazione. Si specifica che come da disciplinare e piano dei controlli i beneficiari sospesi sono qualificati come ancora aderenti al regime SQNBA in quanto sottoposti ai controlli.

Casistica di revoca per chi aderisce all'intervento come primo anno nel 2025:

| Fattispecie | Revoca / non ammissibilità contributo anno |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il 2025, primo dei tre anni consecutivi d'obbligo | 2025 revocato (2026 e 2027 non ammissibili a sostegno) |
| Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2026, secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo | 2025, 2026 revocati (2027 non ammissibile a sostegno) |
| Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2027, terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo | 2025, 2026, 2027 revocati |

Deroghe per cause di forza maggiore:

In considerazione della necessità di favorire l'accesso del maggior numero di produttori al regime e del mantenimento della adesione anche negli anni successivi si prevedono per il beneficiario alcune **deroghe alla revoca del contributo dell'anno di competenza del bando in cui si accerta la revoca e degli anni già liquidati** nei casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali previsti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e negli ulteriori casi intesi nel senso di "“circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”, in particolare:

- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Mortalità animale degli animali adulti" esclusivamente per il disciplinare relativo ai "bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo" nei casi dimostrati attraverso idonea documentazione ufficiale (dichiarazione dei veterinari, comunicazioni su banche

dati, denunce alle autorità veterinarie competenti) di animali morti a causa di infortunio al pascolo o predazione;

- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario - valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Linea Vacca Vitello", relativamente alle razze che, per cause genetiche, presentano iperplasia muscolare ("doppia coscia"), ed hanno pertanto una elevata incidenza di parti cesarei, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente, comunicazioni su banche dati);
- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario – valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Carne rossa" che, per circostanze sanitarie specifiche del territorio d'origine, sono soggetti a malattie non endemiche in Piemonte e comportano obblighi vaccinali, ai fini di tutela sanitaria e per l'esportazione, che contribuiscono alla compromissione del sistema immunitario aumentando la morbilità della mandria, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente).
- cessione dell'azienda (successivamente al primo anno) per cause motivate non ipotizzabili al momento della assunzione dell'impegno triennale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo: tale comunicazione deve avvenire mediante applicativo utilizzando l'apposita funzione.

4. Documentazione specifica da presentare con la domanda di sostegno

Le domande presentate in approccio collettivo devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa deve essere specificato l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

La spesa preventivata è definita secondo la modalità rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (articolo 83, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115).

La **scelta dell'organismo di controllo, dei laboratori accreditati e dei veterinari incaricati** deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari.

Visto l'impegno essenziale a aderire al regime di qualità per tre anni dalla prima adesione, è necessario presentare tre **preventivi triennali di spesa dei fornitori**, formulati in base ai **tariffari che devono restare invariati per tre anni**.

Il confronto della congruità dei costi avverrà il primo anno di adesione all'intervento SRG03 per cui i **fornitori scelti nel primo anno di adesione non potranno essere oggetto di**

variazione da parte del beneficiario per tutti e tre gli anni di adesione al regime di qualità.

I tre preventivi devono essere di soggetti diversi, riportanti le caratteristiche tecniche del servizio di controllo. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegandole comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Il preventivo dell'organismo di controllo dovrà prevedere sia le tariffe applicate alle singole aziende, sia la tariffa applicata al soggetto collettivo in modo che sia agevole dimostrare quanto previsto al punto 2 "spese ammissibili".

Nel caso il preventivo scelto per l'organismo di controllo, per il laboratorio accreditato o per il veterinario incaricato non sia quello con l'importo minore è necessario allegare anche una breve dichiarazione di motivazione della scelta del fornitore.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo investimento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati.

E' necessario **un preventivo del soggetto "capofiliera" incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno**, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera.

Si richiede inoltre attestazione dell'organismo di controllo che rilevi la conformità del piano dei controlli predisposto dal soggetto "capofiliera" in relazione agli obblighi previsti per il controllo interno.